

## **TI\_GERICHTE 12.1998.53 vom 4. September 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-09-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.53)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.53 du 4 septembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.53 del 4 settembre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Tutti gli altri convenuti ad eccezione di \_\_\_\_\_ sono chiamati in solido a rispondere del danno per diverso titolo ma conseguentemente al medesimo evento, costituito dal difetto del dispositivo che sosteneva il noto cartello stradale, destinato a segnalare per 3 settimane (doc. E) la temporanea riduzione delle corsie transitabili in conseguenza di un cantiere. Per far sì che il difetto in questione conducesse al danno di cui si chiede il risarcimento è stato necessario che spirasse un vento a raffiche di 90 km/h, evento non costituente forza maggiore ma comunque inconsueto nell'arco di tempo di tre settimane durante le quali il cartello doveva rimanere in loco, che il cartello staccandosi andasse a planare proprio sul parabrezza di un'auto in transito per una corsa di prova, e che inoltre questa vettura per effetto di un comportamento globalmente negligente del suo conducente ed in particolare della velocità inadeguata alle circostanze attraversasse l'intero campo stradale per collidere con l'autocarro della \_\_\_\_\_. In simili circostanze a mente di questa Camera si può ancora affermare che il difetto o piuttosto l'inadeguatezza del dispositivo di sostegno del cartello siano la causa naturale del sinistro che ci occupa, che non sarebbe ipotizzabile senza il repentino distacco del cartello, ma tale relazione risulta priva di rilevanza giuridica, dovendosi ammettere l'interruzione dell'adeguatezza del rapporto causale per la concorrenza di numerosi preminenti fattori esterni, ed in particolare la negligenza e il comportamento globalmente errato del conducente \_\_\_\_\_ che dal punto di vista dell'attrice devono risultare la sola causa adeguata del danno subito. Deve perciò, già solo per questo motivo, essere confermato il giudizio sulle azioni riguardanti gli altri convenuti, senza che più occorra in questa sede verificare l'esistenza degli altri presupposti della loro responsabilità, in particolare quello della colpa.

#### **E. 5**

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame nel senso dell'accoglimento della petizione siccome rivolta nei confronti di \_\_\_\_\_ per l'incontestato importo di fr. 25'885.-- oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 1993, non risultando motivi di riduzione della misura del risarcimento, non in particolare una responsabilità del conducente dell'autocarro. E' per contro confermato il giudizio di reiezione della petizione nei confronti di tutti gli altri convenuti. Le spese di causa e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), laddove appare equo e adeguato alle circostanze ritenere globalmente soccombente l'attrice per 1/2 e la convenuta \_\_\_\_\_ per l'altra metà. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 25 febbraio 1998 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11

febbraio 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.